MOTU PROPRIO DI S. A. R.

Che prescrive ciò, che deva osservarsi da i Vetturini de' suoi felicissimi Stati, quando manderanno i loro Cavalli a Vettura per le strade di Pisa, e Livorno.

Adì 19. Agosto 1718.

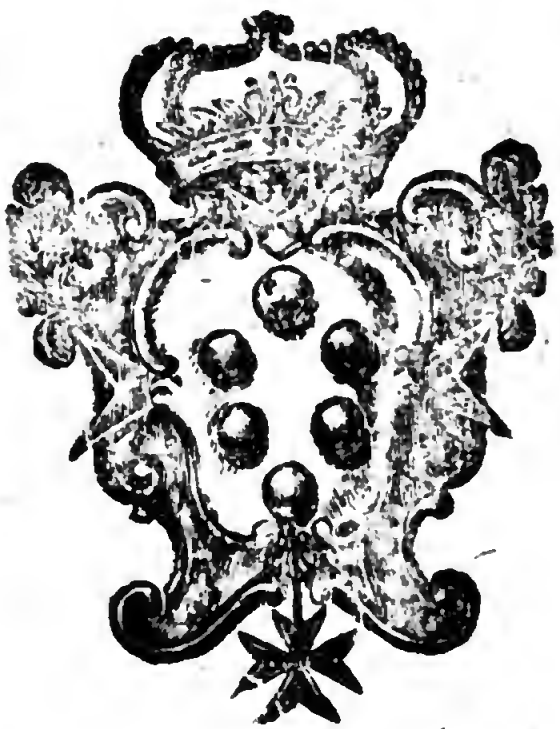

IN FIRENZE M.DCC.XVIII

Nella Stamp. di S.A.R. per i Tartini, e Franchi. *Con lic. de' Sup.*

I Molto Illuſtri Signori Provveditori, e Maeſtri della Gabela del Sale, Vino, &c. della Città di Firenze, &c.

Veduto un Motu proprio di S. A. R. del dì 10. Agoſto 1718. ripoſto in filza prima di Negozj della Cancelleria del Sale, al tempo di M. Pier Filippo Adami Cancelliere, ſotto num. 64. del ſeguente tenore cioè

Sua Altezza Reale per togliere le liti, e controverſie nate finquì tra i Poſtieri, e Vetturini de' ſuoi feliciſſimi Stati, ſopra il barattare i Cavalli per la ſtrada di Piſa, e di Livorno; vuole, ed eſpreſſamente comanda, che quando i Vetturini, o Preſtacavalli vorranno accomodare le loro Beſtie, e Caleſſi, e con le medeſime ſenza mutarle vorranno andare a Piſa, o a Livorno, ſia loro lecito ciò fare conducendo perſone di qualſivoglia ſorte, e condizione; ſe poi vorranno cambiare, o barattare le loro Beſtie per ſtrada poſſino farlo; purchè andando

do a Piſa vadino col caleſſo di Vettura, e barattino una ſol volta per tutto il viaggio, e ſe vorranno andare a Livorno, e paſſar per Piſa poſſino barattare ſolo un altra volta a Piſa, e non altrove. Quando poi voleſſero andare da Firenze a Livorno, ſenza paſſare per la Città di Piſa, ſia lor lecito barattare una ſol volta, dove a loro piacerà per tutto il viaggio. Dichiara però S. A. R. che nel preſente ordine non s' intendino compreſi i Cavalieri Fiorentini, che aveſſero ſedie proprie, e che voleſſero con quelle andare a Piſa, o a Livorno, quali vuole S. A. R. che poſſino eſſer condotti da detti Vetturini nelle loro ſedie, e cambiare come ſopra. Quanto alli medeſimi Cavalieri Fiorentini, che vorranno andare nelle proprie Ville, il Generale delle Poſte faccia oſſervare quello ſi è praticato ſino al preſente. E quanto alle ſtrade di Siena, e di Bologna ſi oſſervi la legge dell' Anno 1704. Se alcun Vetturino, o Preſtacavalli contravverrà alli predetti ordini, vuole S. A. R. che incor-

rino

rino in tutte le pene impoſte dalla predetta legge del 1704. E tutto non oſtante, &c. Cos

Franceſco Panciatichi 10. *Agoſto* 1718.

Veduto, e conſiderato quanto, &c. Deliberarono, e deliberando commeſſero, ed ordinarono in eſecuzione di detto Motu proprio, e con la dovuta riverenza farſi ſtampare, e pubblicare ne i luoghi ſoliti ſecondo gli ordini il medeſimo Motu proprio, acciocchè ciaſcheduno eſequiſca, e ubbidiſca quanto da S. A. R. viene in quello comandato, e tutto, &c. omni, &c.

Bandito per me Coſime Mazzoni pubblico Banditore queſto 19. Agoſto 1718. ne' loghi ſoliti di queſta Città di Firenze.

Pier Filippo Adami Cancell.

00567496O